MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'art. 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che istituisce, nello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, il Fondo sociale per occupazione e formazione, disponendo che vi affluiscano le risorse del Fondo per l'occupazione *ex* art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nonché le risorse comunque destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali concessi in deroga alla normativa vigente e quelle destinate in via ordinaria dal CIPE alla formazione;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, "*Legge di contabilità e finanza pubblica*" e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, recante "*Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'art. 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196*" e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.P.R. del 15 marzo 2017, n. 57, recante "*Regolamento di organizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali*", pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 103 del 5 maggio 2017 e, in particolare, l'articolo 7, come modificato dall'articolo 7 del D.P.C.M. del 24 giugno 2021, n. 140, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 241 dell'8 ottobre 2021, relativo alla Direzione Generale degli ammortizzatori sociali;

VISTO il D.P.C.M. del 29 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei Conti il 20 gennaio 2022, n. 149, con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Agnese De Luca l'incarico di direttore della Direzione Generale degli ammortizzatori sociali;

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024;

VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 31 dicembre 2021 - Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e per il triennio 2022–2024 ed in particolare la tabella 4;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 25 gennaio 2022 di "*Distribuzione degli Uffici di livello dirigenziale non generale nell'ambito del Segretariato generale e delle Direzioni generali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali*", registrato dalla Corte dei conti il 14 febbraio 2022, e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 60 del 12 marzo 2022;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 25 del 10 febbraio 2022, registrato dall'Ufficio Centrale di Bilancio con visto di regolarità n. 84 del 21 febbraio 2022, di assegnazione delle risorse umane e finanziarie per l'anno 2022 ai Dirigenti degli Uffici dirigenziali di livello generale, titolari dei centri di responsabilità amministrativa;

VISTO l'art. 44, comma 11-*bis* del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 e successive modifiche e integrazioni, il quale dispone che, in deroga all'articolo 4, comma 1 e all'articolo 22, commi 1, 2 e 3 del medesimo decreto legislativo, entro il limite massimo di spesa di € 216.000.000,00 per l'anno 2016 e di € 117.000.000,00 per l'anno 2017, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la presenza del Ministero dello sviluppo economico e della Regione, può essere concesso un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria, sino al limite massimo di 12 mesi per ciascun anno di riferimento, alle imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa riconosciuta ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e che, al fine di essere ammessa all'ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria, l'impresa presenta un piano di recupero occupazionale che prevede appositi percorsi di politiche attive del lavoro concordati con la Regione e finalizzati alla rioccupazione dei lavoratori;

VISTO l'art. 53-*ter* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 il quale dispone che le risorse finanziarie di cui all'art. 44, comma 11-*bis* del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 e successive modifiche e integrazioni, possono essere destinate dalle Regioni, nei limiti della parte non utilizzata, alla prosecuzione, senza soluzione di continuità, del trattamento di mobilità in deroga, per un massimo di dodici mesi, per i lavoratori che operino in un'area di crisi industriale complessa e che alla data del 1º gennaio 2017 risultino beneficiari di un trattamento di mobilità ordinaria o di un trattamento di mobilità in deroga, a condizione che ai medesimi lavoratori siano contestualmente applicate le misure di politica attiva individuate in un apposito piano regionale;

VISTI i commi 140 e 141 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che disciplinano l'ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria per le imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa riconosciuta, nel periodo dall'8 ottobre 2016 al 30 novembre 2017, che cessano il programma di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, nel periodo dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2018, fino al limite massimo di dodici mesi e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2018, in deroga a quanto previsto dagli articoli 4, comma 1, e 22, commi 1, 2 e 3, dello stesso decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148;

VISTO il successivo comma 142 che prevede, nelle aree di crisi industriale complessa, la concessione di un trattamento di mobilità in deroga, della durata massima di dodici mesi, in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2018 e nell'ambito del limite di spesa complessivo stabilito dal comma 143, a favore dei lavoratori che cessano la mobilità ordinaria o in deroga nel semestre dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2018;

VISTO il citato comma 143 che pone a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione gli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 140, 141 e 142, pari ad € 34.000.000,00 per l'anno 2018;

VISTO l'art. 25-*ter* del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 il quale dispone che il trattamento di mobilità in deroga di cui all'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è concesso per dodici mesi anche in favore dei lavoratori che hanno cessato o cessano la mobilità ordinaria o in deroga dal 22 novembre 2017 al 31 dicembre 2018, a condizione che a tali lavoratori siano contestualmente applicate misure di politica attiva, individuate in un apposito piano regionale e che al relativo onere si provvede con le risorse di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

VISTO l'art. 1-*ter*, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito, con modificazioni, nella legge 13 ottobre 2020, n. 126 e successive modifiche e integrazioni, il quale dispone che, nelle more di una riforma organica degli ammortizzatori sociali, volta a fare fronte ai vuoti normativi che di fatto pregiudicano la tutela, il sostegno al reddito e le politiche di reinserimento nel mercato del lavoro di una considerevole platea di soggetti, ai lavoratori della regione Campania che hanno cessato la mobilità ordinaria dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2016 è concessa, fino al 31 dicembre 2021, un'indennità pari al trattamento dell'ultima mobilità ordinaria percepita, comprensiva della contribuzione figurativa e che alla copertura del relativo onere, pari a € 2.430.000,00 per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse residue della stessa Regione di cui all'articolo 25-*ter* del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136;

VISTA la nota prot. n. 15732 del 4 ottobre 2022, inviata all'Ufficio Centrale di Bilancio con messaggio di posta certificata prot. n. 40/10852 del 6 ottobre 2022, con cui l'INPS richiede il rimborso delle somme relative a prestazioni erogate nel corso dell'anno 2021 per l'attuazione dell'intervento *ex* art. 1-*ter*, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, nella legge 13 ottobre 2020, n. 126 e successive modifiche e integrazioni, quantificate in € 1.517.951,77 sul capitolo INPS 8E1203623;

RITENUTO pertanto necessario provvedere all'impegno e al contestuale trasferimento, in favore dell'INPS, della somma di € 1.517.951,77, ai sensi dell'art. 1-*ter*, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, nella legge 13 ottobre 2020, n. 126 e successive modifiche e integrazioni,

D E C R E T A

ARTICOLO 1

Per quanto esposto nelle premesse, si dispone l'impegno e il contestuale trasferimento della somma di € 1.517.951,77 (unmilionecinquecentodiciassettemilanovecentocinquantuno/77) in favore dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, ai sensi dell'art. 1-*ter*, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, nella legge 13 ottobre 2020, n. 126 e successive modifiche e integrazioni.

ARTICOLO 2

Detta spesa graverà sul capitolo 2230 – P.G. 1 – Missione 26 (Politiche per il lavoro) – Programma 26.6 (Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione) – Azione: Sostegno e promozione dell'occupazione e del reddito – sui fondi di provenienza dell'esercizio finanziario 2020.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio centrale del bilancio per gli adempimenti di competenza e pubblicato sul sito internet www.lavoro.gov.it

Dott.ssa Agnese De Luca

Firmato digitalmente da DE LUCA AGNESE
C=IT
O=MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

VISTO
La Dirigente
Anna Bellobuono

FG/ES

Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e successive modifiche e integrazioni.